



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO  
S. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP**

**ATTO N. ORDD 5**

**Torino, 04/01/2021**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** FISSAZIONE NUOVA DATA DI INIZIO DEI SALDI INVERNALI 2021 – PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 5017 DEL 21 DICEMBRE 2020 RELATIVAMENTE AL PERIODO DI SVOLGIMENTO.

### LA DIRIGENTE

Considerato che con ordinanza dirigenziale n. 5017 del 21 dicembre 2020, a seguito di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-2490 del 4 dicembre 2020, si è provveduto a fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2021 nell'arco di tempo 5 gennaio 2021 - 2 marzo 2021.

Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-2718 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul B.U. n. 53 del 31 dicembre 2020, in parziale modifica della D.G.R. 53-2490 del 4 dicembre 2020 ed a recepimento dell'istanza presentata dalle Associazioni di categoria del comparto del commercio Confcommercio e Confesercenti, la data di inizio dei saldi invernali esclusivamente per l'anno 2021 è stata fissata da giovedì 7 gennaio 2021, *“quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, aggravando l'attuale contesto economico-sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi”*.

Atteso che con la sopracitata Deliberazione viene contestualmente dato atto che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 7 gennaio 2021;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Considerato che, come indicato nell'ordinanza n. 5017 del 21 dicembre 2020, con nota del Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP prot n. 38350 del 16 dicembre 2020 è stato proposto a tutte le Associazioni di categoria di fissare la durata dei saldi invernali in otto settimane continuative chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il 21 dicembre 2020 e non sono pervenuti, al riguardo, pareri contrari; considerata, inoltre, l'impossibilità, data dai tempi ristretti di applicazione, di effettuare un nuovo confronto con le Associazioni, si ritiene opportuno prevedere che la durata dei saldi sia stabilita in otto settimane continuative con decorrenza 7 gennaio 2021, anziché 5 gennaio 2021.

Richiamato l'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;

Richiamati gli articoli 14, 14 *bis* e 15 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

### **DISPONE**

di modificare parzialmente l'ordinanza dirigenziale n. 5017 del 21 dicembre 2020 nella parte relativa al periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2021 che, richiamato quanto in premessa, viene con il presente provvedimento fissato nell'arco di tempo:

**7 GENNAIO 2021 - 4 MARZO 2021**

Si precisa che restano invariate tutte le altre statuizioni e prescrizioni contenute nella ordinanza dirigenziale n. 5017 del 21 dicembre 2020 che con il presente provvedimento viene integralmente richiamata.

**LA DIRIGENTE**

Fto digitalmente da Daniela Maria Vitrotti